



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 418 DEL 20 aprile 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, e dal prof. Claudio Franchini, Componente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S. con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 20 aprile 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ **N. 41**

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. VERONA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mauro **CAMORANESI** (gara Brescia-Verona del 14/4/01 – C.U. n. 410 del 17/4/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mauro Camoranesi, tesserato per la Soc. Verona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Brescia-Verona del 14/4/2001, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Verona, chiedendo la riduzione della squalifica.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessiva in relazione alle modalità con le quali si sarebbe verificato l'episodio falloso. In particolare, la condotta del Camoranesi non avrebbe avuto il carattere della violenza e non avrebbe determinato alcuna conseguenza sul calciatore avversario.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il rappresentante dell'interessato, rileva che il gravame non è fondato.

Dal rapporto del direttore di gara risulta che il Camoranesi ha colpito un avversario con una gomitata alla tempia, rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

Tale comportamento è senza ombra di dubbio violento, sia in considerazione delle modalità sia per la potenzialità lesiva della condotta (gomitata che colpisce alla tempia l'avversario e susseguente intervento dei sanitari).

Le motivazioni difensive addotte dalla reclamante appaiono, come detto, infondate in quanto il gesto fu volontario, tanto è vero che il calciatore venne espulso dal campo, e pericoloso tenuto conto della parte anatomica colpita.

Relativamente alla determinazione della sanzione la stessa, per quanto innanzi esposto, non appare meritevole di riduzione.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Juventus dell'8/4/01 – C.U. n. 397 del 10/4/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell'ammenda di lire 80.000.000 con diffida alla Soc. Verona per il comportamento dei suoi sostenitori in occasione della gara Verona-Juventus dell'8/4/2001 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione applicata sarebbe sproporzionata, quanto ai cori razzistici, in considerazione della episodicità dei fatti contestati e dell'atteggiamento del capitano della squadra, che si sarebbe attivato per far cessare i cori stessi, nonché dell'attività di prevenzione svolta dalla Società in precedenza; quanto al lancio del razzo, in relazione alla circostanza che la Società non sarebbe mai stata punita per episodi simili. Inoltre la reclamante rileva che diverso criterio sanzionatorio sarebbe stato adottato per analoghe fattispecie.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il rappresentante dell'interessata, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Relativamente ai cori di contenuto razzistico indirizzati ad un calciatore della squadra avversaria, risulta che gli stessi si verificarono al 34° ed al 42° del secondo tempo, così come riferito dal quarto ufficiale.

Risulta altresì che in dette circostanze non vi fu alcuna reazione di dissenso da parte degli altri sostenitori locali, come invece era accaduto per altri analoghi episodi nel corso del primo tempo della gara. Detti comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, né appare accoglibile la richiesta di attenuazione della sanzione, perché tale istanza si fonda su un fatto (intervento del capitano della squadra nel tentativo di far tacere i cori) non rilevato dagli ufficiali di gara e su un mezzo di prova non acquisibile agli atti ai sensi dell'art. 25 del C.G.S..

Per quanto attiene al lancio in campo del razzo, risulta dal supplemento di referto che lo stesso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, cadeva acceso a poca distanza (3 o 4 metri) dal direttore di gara e da alcuni calciatori delle due squadre.

Tale comportamento integra indubbiamente gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 6 ter n. 1 poichè è stata posta in pericolo l'incolumità pubblica. Rileva la Commissione che, trattandosi di un'ipotesi in cui è prevista l'attenuazione della sanzione ove sia dimostrata la concreta cooperazione prestata dalla Società alle Forze dell'Ordine competenti, deve ritenersi acquisibile la documentazione allegata al reclamo, dalla quale si evince che effettivamente la Soc. Verona, relativamente alla gara in esame, pose in essere una oggettiva collaborazione con la Questura di Verona, con il comando della Stazione C.C. di S. Massimo e con altri enti per l'adozione di misure atte a prevenire atti violenti.

Ne consegue che la reclamante deve ritenersi meritevole dell'applicazione all'attenuante prevista dall'art. 6 ter n. 5 C.G.S.

Per questi motivi, la Commissione ritiene che sanzione congrua, in relazione al primo episodio, sia quella dell'ammenda di lire 20.000.000 con diffida, aumentata per effetto

della contestata recidiva a lire 30.000.000; in relazione al secondo episodio, ritiene equo determinare in lire 20.000.000 con diffida la relativa sanzione.

Ciò premesso, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Verona a lire 50.000.000 di ammenda con diffida e dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. **BRESCIA** avverso l'ammenda di L. 45.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Brescia-Atalanta del 19/3/01 – C.U. n. 374 del 27/3/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell'ammenda di lire 45.000.000 alla Soc. Brescia per il comportamento dei suoi sostenitori in occasione della gara Brescia-Atalanta del 19/3/2001 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione applicata sarebbe sproporzionata, perché, per quanto deprecabili, i fatti contestati non sarebbero stati di particolare rilevanza: infatti, l'esposizione dello striscione si sarebbe protratta per un tempo limitatissimo e i lanci di bottiglie di plastica non avrebbero avuto il carattere della pericolosità.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno esposto, all'inizio della gara, uno striscione contenente espressione offensiva nei confronti di un Arbitro e dei sostenitori avversari; in secondo luogo, hanno colpito il Quarto Ufficiale ad un polpaccio con una moneta, cagionandogli sensazione di momentaneo dolore; in terzo luogo, hanno effettuato un fitto lancio di bottiglie in plastica, piene e parzialmente piene; infine, hanno lanciato contro un Assistente alcune bottiglie in plastica piene d'acqua, tre delle quali sfioravano l'Ufficiale di gara.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

A tale riguardo, la Commissione non può fare proprio il giudizio espresso dalla reclamante di scarsa rilevanza e pericolosità dei lanci. Infatti, il numero e la natura degli oggetti lanciati sono indici sufficienti di una elevata pericolosità almeno potenziale. In una occasione, poi un ufficiale di gara ha riportato un danno fisico.

Inoltre, l'entità della sanzione è giustificata dalla recidiva specifica, correttamente contestata.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **VICENZA** avverso l'ammenda di L. 10.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Fiorentina del 31/3/01 – C.U. n. 383 del 3/4/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Vicenza per il comportamento dei suoi sostenitori in occasione della gara Vicenza-Fiorentina del 31/3/2001 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la Società avrebbe adottato tutti i provvedimenti possibili per la prevenzione di fatti violenti, tant'è vero che lo striscione sarebbe stato rimosso a seguito dell'intervento degli addetti al servizio d'ordine.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il rappresentante dell'interessata, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno esposto per una trentina di secondi uno striscione di rilevanti dimensioni contenente una frase di inequivoco significato apologetico relativo ad un precedente episodio di violenza.

Non può essere presa in considerazione la dichiarazione esibita dalla reclamante, circa il tempestivo intervento degli addetti al servizio d'ordine, perché non si tratta di un atto ufficiale acquisibile ai sensi dell'art. 25 C.G.S., nè esso proviene da fonti istituzionali. Tuttavia, resta il dato obiettivo che lo striscione è stato esposto solo per trenta secondi e, pertanto, il messaggio di incitamento alla violenza, indubbiamente contenuto in esso, ha avuto percezione limitata da parte del pubblico presente.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre l'ammenda a lire 5.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro